

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2006

che fissa le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per le importazioni di pesci per scopi ornamentali

[notificata con il numero C(2006) 4149]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/656/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3, l'articolo 20, paragrafo 3, e l'articolo 21, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2003/858/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano ⁽²⁾, prevede un elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare pesci vivi, loro uova e gameti destinati all'allevamento nella Comunità nonché le condizioni di polizia sanitaria e certificazione veterinaria per partite del genere.

(2) La decisione 2003/858/CE non si applica ai pesci tropicali ornamentali tenuti in permanenza in acquari e di conseguenza le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per i pesci tropicali ornamentali non sono armonizzate a livello comunitario.

(3) Esiste un commercio rilevante di pesci ornamentali con paesi terzi e sono sorte preoccupazioni per quanto riguarda l'applicazione della decisione 2003/858/CE relativamente ai pesci ornamentali.

(4) Alcuni paesi terzi sono stati inclusi nell'allegato I della decisione 2003/858/CE ai fini dell'esportazione di pesci ornamentali d'acqua fredda unicamente. Di conseguenza detti paesi devono figurare nell'allegato I della presente decisione.

(5) Attualmente 14 Stati membri hanno elaborato certificati nazionali di polizia sanitaria soggetti a condizioni diverse di polizia sanitaria per i pesci ornamentali. A fini di semplificazione, nonché per i posti di ispezione frontaliere della Comunità, per il settore industriale europeo dei pesci ornamentali e per i partner commerciali dei paesi terzi, occorre armonizzare le condizioni di polizia sanitaria e i modelli di certificati.

(6) Le condizioni specifiche di polizia sanitaria e i modelli di certificati per i pesci ornamentali dovranno essere elaborati conformemente alle condizioni e alle certificazioni di cui alla decisione 2003/858/CE, tenendo conto dell'utilizzazione specifica di tali animali nella Comunità e della situazione di polizia sanitaria dei paesi terzi interessati, onde evitare l'introduzione di malattie che potrebbero avere un impatto rilevante sugli stock ittici di allevamento e selvatici nella Comunità una volta introdotte e propagate.

(7) La direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale ⁽³⁾, stabilisce norme in materia di certificazione. Le norme e i principi applicati dai funzionari autorizzati dei paesi terzi in conformità della presente decisione devono offrire garanzie equivalenti a quelle previste dalla succitata direttiva.

(8) La presente decisione è applicabile fatte salve le disposizioni comunitarie o nazionali relative alla conservazione delle specie.

⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 37. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/742/CE (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 71).

⁽³⁾ GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

- (9) Gli Stati membri e i paesi terzi hanno bisogno di tempo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia di certificazione applicabili alle importazioni. Di conseguenza, la presente decisione non è di immediata applicabilità.
- (10) La presente decisione è stata comunicata ai paesi terzi per osservazioni, conformemente all'accordo dell'OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

tica infettiva (IHN), viremia primaverile della carpa (SVC), nefrobatteriosi (BKD), necrosi pancreatica infettiva (IPN), virus erpetico (KHV) e infezione da *Gyrodactylus salaris*;

- c) «pesci ornamentali tropicali»: pesci ornamentali diversi dai pesci ornamentali d'acqua fredda;
- d) «trasbordatori»: società o persone che forniscono pesci ornamentali a vari commercianti al minuto o all'ingrosso, mediante importazione di partite per loro conto e che consegnano i vari ordinativi direttamente ai clienti nella Comunità.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. La presente decisione fissa norme armonizzate di polizia sanitaria per le importazioni di pesci ornamentali nella Comunità.
2. La presente decisione si applica:
- a) ai pesci catturati allo stato selvatico e importati per fini ornamentali;
- b) ai pesci ornamentali importati da trasbordatori e grossisti;
- c) ai pesci ornamentali importati in negozi di animali domestici, centri di giardinaggio, stagni di giardino, acquari di esposizione e strutture analoghe, senza contatto diretto con le acque comunitarie.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 91/67/CEE, si applicano le seguenti definizioni:

- a) «pesci ornamentali»: pesci tenuti, allevati o immessi sul mercato a fini esclusivamente ornamentali;
- b) «pesci ornamentali d'acqua fredda»: pesci ornamentali delle specie sensibili a una o più delle seguenti malattie: necrosi ematopoietica epizootica (EHN), anemia infettiva dei salmoni (ISA), setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoie-

Articolo 3

Condizioni di importazione di pesci ornamentali d'acqua fredda

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di pesci ornamentali d'acqua fredda nel proprio territorio unicamente se:

- a) i pesci provengono da un paese figurante:
- i) nell'allegato I della decisione 2003/858/CE; oppure
- ii) nella parte I dell'allegato I della presente decisione;
- b) la partita è conforme alle garanzie, anche in materia di imballaggio ed etichettatura, compresi i requisiti supplementari specifici, attestate nel certificato sanitario, che deve essere redatto secondo il modello dell'allegato II, tenuto conto delle note esplicative di cui all'allegato III; e
- c) i pesci sono stati trasportati in condizioni tali da non alterarne lo stato sanitario.

Articolo 4

Condizioni di importazione di pesci ornamentali tropicali

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di pesci ornamentali tropicali nel loro territorio unicamente se:

- a) i pesci provengono da un paese figurante nella parte II dell'allegato I della presente decisione;
- b) la partita è conforme alle garanzie, anche in materia di imballaggio ed etichettatura, compresi i requisiti supplementari specifici, attestate nel certificato sanitario, che deve essere redatto secondo il modello dell'allegato IV, tenuto conto delle note esplicative di cui all'allegato III; e

c) i pesci sono stati trasportati in condizioni tali da non alterarne lo stato sanitario.

Articolo 5

Procedure di controllo

I pesci ornamentali importati da paesi terzi sono soggetti a controlli veterinari al posto di ispezione frontaliero dello Stato membro di arrivo conformemente all'articolo 8 della direttiva 91/496/CEE del Consiglio ⁽¹⁾; il documento veterinario comune di entrata previsto dal regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione ⁽²⁾ va debitamente completato.

Articolo 6

Prevenzione della contaminazione delle acque naturali

1. I pesci ornamentali importati a titolo della presente decisione non vengono rilasciati in aziende di allevamento ittico né in altre strutture dalle quali potrebbero sfuggire e raggiungere o altrimenti contaminare le acque nella Comunità.

2. L'acqua utilizzata per il trasporto delle partite importate viene trattata in modo tale da evitare la contaminazione delle acque naturali della Comunità.

Articolo 7

Data di attuazione

La presente decisione si applica 6 mesi dopo la data della sua pubblicazione

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 58.

⁽²⁾ GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11.

ALLEGATO I

PARTE I

Territori in provenienza dei quali sono autorizzate le importazioni nella Comunità europea di pesci ornamentali d'acqua fredda

Paese		Territorio		Osservazioni ⁽¹⁾
Codice ISO	Denominazione	Codice	Descrizione	
BR	Brasile			Solo ciprinidi (Cyprinidae)
CO	Colombia			Solo ciprinidi (Cyprinidae)
CG	Repubblica del Congo			Solo ciprinidi (Cyprinidae)
MK ⁽²⁾	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia			Solo ciprinidi (Cyprinidae)
JM	Giamaica			Solo ciprinidi (Cyprinidae)
SG	Singapore			Solo ciprinidi (Cyprinidae)
LK	Sri Lanka			Solo ciprinidi (Cyprinidae)
TH	Thailandia			Solo ciprinidi (Cyprinidae)

⁽¹⁾ Non vi sono limitazioni se la casella rimane vuota. Se un paese o un territorio è autorizzato ad esportare esclusivamente determinate specie e/o uova o gameti, occorre specificare la specie e/o inserire in questa colonna un commento, ad esempio «solo uova».

⁽²⁾ Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

PARTE II

Territori in provenienza dei quali sono autorizzate le importazioni nella Comunità europea di pesci ornamentali tropicali

Tutti i paesi membri dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE).

[L'elenco dei paesi è disponibile al seguente indirizzo: http://www.oie.int/eng/OIE/PM/en_PM.htm]

ALLEGATO II

MODELLO DI CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA PER LE IMPORTAZIONI DI PESCI ORNAMENTALI D'ACQUA FREDDA NELLA COMUNITÀ EUROPEA

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e l'originale deve scortare la partita sino al posto d'ispezione frontaliero.

PAESE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE						
Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca Nome Indirizzo		I.12.					
	I.13. Luogo di carico Indirizzo		I.14. Data della partenza		ora della partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE		I.17. Numero/i CITES			
	I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice NC) 0301 10		I.20. Numero di animali/Peso lordo			
	I.21.		I.22. Numero di colli		I.23. Numero del sigillo e numero del container		I.24.	
I.25. Merce certificata per Animali da compagnia <input type="checkbox"/> Quarantena <input type="checkbox"/> Circo/esposizione <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>		I.26.		I.27. Per importazione o ammissione nell'UE		<input type="checkbox"/>		
I.28. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico)		Quantità						

PAESE

Pesci ornamentali d'acqua fredda

Parte II: Certificazione	II. Attestato di sanità	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
	1. Prescrizioni generali per le importazioni di pesci ornamentali d'acqua fredda	<p>Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica con la presente che i pesci ornamentali d'acqua fredda di cui alla casella I.28 della parte I del presente certificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sono stati ispezionati nelle 24 ore anteriori alla firma del presente certificato e non mostravano alcun sintomo clinico di malattia, — non sono destinati ad essere distrutti o abbattuti per eradicare una malattia, — sono originari di una fonte ⁽¹⁾ in cui sono oggetto di notifica all'autorità competente le malattie seguenti ⁽²⁾: necrosi ematopoietica epizootica (EHN); anemia infettiva dei salmoni (ISA); setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e virus erpetico (KHV), — sono originari di una fonte ⁽¹⁾ in cui non sono comparsi focolai di malattie recanti grave danno agli stock ittici negli ultimi sei mesi anteriori alla spedizione né alcun caso delle malattie EHN e ISA durante gli ultimi due anni. 	
(4)2. Condizioni specifiche di polizia sanitaria per le importazioni in Stati membri o parti di Stati membri esenti da VHS e/o IHN	<p>Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica con la presente che i pesci ornamentali d'acqua fredda di cui alla casella I.28 della parte I del presente certificato sono originari di una fonte ⁽¹⁾ che, oltre a fornire le garanzie di cui al punto 1 del presente certificato, è approvata dall'autorità competente del paese terzo come avente uno stato sanitario equivalente a quello degli Stati membri o delle zone all'interno della Comunità riconosciute per ⁽³⁾[VHS] ⁽³⁾[and] ⁽³⁾[IHN], in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sono originari di una fonte ⁽¹⁾ dove non sono presenti specie sensibili ⁽⁵⁾ a ⁽³⁾[VHS] ⁽³⁾[e] ⁽³⁾[IHN], <p><i>oppure</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — sono originari di una fonte ⁽¹⁾ ritenuta indenne da ⁽³⁾[VHS] ⁽³⁾[e] ⁽³⁾[IHN] iconformemente alla relativa legislazione dell'UE ⁽⁶⁾.] 		
(7)3. Condizioni specifiche di polizia sanitaria per le importazioni in Stati membri con garanzie supplementari per SVC, BKD, IPN e/o G. salaris	<p>Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica con la presente che i pesci ornamentali d'acqua fredda di cui alla casella I.28 della parte I del presente certificato sono originari di una fonte ⁽¹⁾ che, oltre a fornire le garanzie di cui ai punti 1 e 2 del presente certificato, è approvata dall'autorità competente del paese terzo come avente uno stato sanitario equivalente a quello degli Stati membri, con garanzie supplementari per quanto riguarda ⁽³⁾[SVC] ⁽³⁾[e] ⁽³⁾[BKD] ⁽³⁾[e] ⁽³⁾[IPN] ⁽³⁾[e] ⁽³⁾[Gyrodactylus salaris], in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sono originari di una fonte ⁽¹⁾ in cui non sono presenti specie sensibili ⁽⁵⁾ a ⁽³⁾[SVC] ⁽³⁾[e] ⁽³⁾[BKD] ⁽³⁾[e] ⁽³⁾[IPN] ⁽³⁾[e] ⁽³⁾[Gyrodactylus salaris], <p><i>oppure</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — sono originari di una fonte ⁽¹⁾ in cui ⁽³⁾[SVC] ⁽³⁾[e] ⁽³⁾[BKD] ⁽³⁾[e] ⁽³⁾[IPN] ⁽³⁾[e] ⁽³⁾[Gyrodactylus salaris] sono soggette a notifica all'autorità competente e che è ritenuta indenne conformemente alla relativa legislazione dell'UE ⁽⁶⁾.] 		
4. Prescrizioni per il trasporto	<p>Inoltre, immediatamente prima del trasporto, i pesci:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sono stati collocati in acqua di qualità tale da non alterarne lo stato sanitario, — sono stati trasportati in condizioni tali da non alterare il loro stato sanitario e conformemente alle norme sul benessere degli animali di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/2005, — sono stati collocati in contenitori sigillati a tenuta stagna, nuovi o lavati e disinfettati prima dell'uso e recanti all'esterno un'etichetta leggibile, contenente le informazioni pertinenti di cui alle caselle da I.7 a I.13 della parte I del presente certificato e la seguente dicitura: <p>«Pesci ornamentali d'acqua fredda unicamente per scopi ornamentali nella Comunità europea».</p>		

Note

- (1) La fonte può essere rappresentata da un paese, da una parte di un paese (zona) o da una singola azienda di allevamento ittico.
- (2) La prescrizione di notifica interessa unicamente i casi in cui le specie sensibili alla malattia sono presenti sul territorio.
- (3) Cancellare se non pertinente.
- (4) Il punto 2 del certificato va compilato unicamente se il luogo di destinazione (caselle 1.9 e 1.10 della parte I del presente certificato) è dichiarato indenne da VHS e/o IHN o è sottoposto a un programma di eradicazione e la partita comprende specie sensibili alla/e malattia/e in questione, come indicato nella nota 5. Gli Stati membri o le zone degli Stati membri contemplati da queste disposizioni figurano all'allegato I della decisione 2002/308/CE e all'allegato I della decisione 2003/634/CE, nell'ultima versione modificata.
- (5) Specie sensibili conosciute
- | MALATTIA | SPECIE OSPITI SENSIBILI (*) |
|-----------------------------|---|
| EHN | Pesce persico (<i>Perca fluviatilis</i>), trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>) |
| ISA | Salmone atlantico (<i>Salmo salar</i>) trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), salmotrota (<i>Salmo trutta</i>). |
| VHS | Pesci appartenenti alla famiglia dei Salmonideae, temolo (<i>Thymallus thymallus</i>), coregoni (<i>Coregonus</i> spp.), luccio (<i>Esox lucius</i>), rombo (<i>Scophthalmus maximus</i>), aringa e spratto (<i>Clupea</i> spp.), salmone del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>), merluzzo del Pacifico (<i>G. macrocephalus</i>), eglefino (<i>G. aeglefinus</i>) e motella (<i>Onos mustelus</i>). |
| IHN | Pesci appartenenti alla famiglia dei Salmonidae, luccio (<i>Esox lucius</i>) |
| SVC | Carpa comune e carpa koi (<i>Cyprinus carpio</i>), carpa erbivora (<i>Ctenopharyngodon idellus</i>), carpa argentata (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>), carpa testa grossa (<i>Aristichthys nobilis</i>), carassio comune (<i>Carassius carassius</i>), carassio dorato (<i>Carassius auratus</i>), tinca (<i>Tinca tinca</i>) e siluro (<i>Silurus glanis</i>) |
| IPN | Trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), salmerino di fontana (<i>Salvelinus fontinalis</i>), salmotrota (<i>Salmo trutta</i>), salmone atlantico (<i>Salmo salar</i>), e numerose specie di salmone del Pacifico (<i>Oncorhynchus</i> spp.), |
| BKD | Pesci appartenenti alla famiglia dei Salmonidae |
| Virus erpetico | Carpa comune e carpa koi (<i>Cyprinus carpio</i>). |
| <i>Gyrodactylus salaris</i> | Salmone atlantico (<i>Salmo salar</i>) trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), salmerino alpino (<i>Salvelinus alpinus</i>), salmerino di fontana nordamericano (<i>S. fontinalis</i>), temolo (<i>Thymallus thymallus</i>), salmerino di lago nordamericano (<i>Salvelinus namaycush</i>) e salmotrota (<i>Salmo trutta</i>). Le altre specie di pesci su siti in cui una delle specie summenzionate è presente sono anch'essi considerati come specie sensibili. |
- (*) E qualsiasi altra specie indicata come sensibile per il patogeno/la malattia di cui trattasi nell'edizione più recente del Codice sanitario internazionale per gli animali acquatici dell'UIE e/o nel Manuale diagnostico per le malattie degli animali acquatici dell'UIE.
- (6) Indenne secondo le disposizioni fissate nelle decisioni della Commissione 2001/183/CE (VHS e IHN) e 2004/453/CE (SVC, BKD, IPN e *G. salaris*). Per quanto riguarda VHS, IHN, SVC, BKD e/o IPN, indenne in base all'ultima edizione del codice e del manuale dell'UIE.
- (7) Il punto 3 del certificato va compilato unicamente se il luogo di destinazione (caselle 1.9 e 1.12 della parte I del certificato) ha garanzie supplementari per una o più delle malattie SVC, BKD, IPN e *G. salaris* e la partita comprende specie sensibili alla/e malattia/e in questione, come indicato alla nota 5. Gli Stati membri o le parti di Stati membri contemplati da queste disposizioni figurano nel capitolo II dell'allegato I e nel capitolo II dell'allegato II della decisione 2004/453/CE, nell'ultima versione modificata.

Ispettore ufficiale

Nome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Data:

Firma:

Timbro

ALLEGATO III

Note esplicative

<i>Indicazioni generali</i>	<i>Guida per la compilazione della parte I del certificato</i>
(a) I certificati sono rilasciati dalle autorità competenti del paese esportatore.	(a) Casella I.8. Regione di origine: se del caso, riguarda unicamente misure di regionalizzazione o di definizione di zone approvate conformemente alla presente decisione o alla decisione 2003/858/CE. Le regioni e le zone approvate devono essere indicate come esse figurano nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> .
(b) L'originale di ciascun certificato consta di un unico foglio scritto su entrambi i lati oppure, nei casi in cui occorrono più pagine, è costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico e indivisibile.	(b) Casella I.1. Regione di destinazione: cfr. casella I.8.
(c) Esso è contrassegnato, nell'angolo superiore destro di ogni pagina, dalla dicitura «originale» e reca un numero di codice specifico rilasciato dall'autorità competente. Tutte le pagine del certificato sono numerate: [numero della pagina] di [numero totale di pagine].	(c) Casella I.13. Luogo di carico: se diverso da quello indicato nella casella I.11, indicare il luogo in cui gli animali sono stati caricati e, in particolare, sono stati raccolti prima della spedizione.
(d) L'originale del certificato e le etichette previste nel modello sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui sarà effettuata l'ispezione al posto di frontiera e dello Stato membro di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire, se necessario, l'uso di altre lingue accompagnate da una traduzione ufficiale.	(d) Casella I.20. Quantità: indicare il peso lordo totale e il peso netto totale in kg.
(e) Sull'originale del certificato devono essere apposti il giorno di carico della partita per l'esportazione nella CE, un timbro ufficiale e la firma di un ispettore ufficiale designato dall'autorità competente. Le autorità competenti del paese esportatore accertano così che siano applicati criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio.	(e) Casella I.22. Numero dei colli: indicare il numero delle casse in cui gli animali sono trasportati.
(f) Il timbro (eccetto quello a secco) e la firma devono essere di colore differente da quello del testo stampato.	(f) Casella I.25. Merci certificate a fini di: indicare l'utilizzazione esclusiva dei pesci. (In ogni specifico certificato figureranno soltanto le utilizzazioni possibili).
(g) L'originale del certificato deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero della CE.	— Quarantena: si riferisce alla quarantena richiesta dalla legislazione comunitaria applicabile.
(h) La validità del certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio. In caso di trasporto per nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio in mare.	— Animali domestici: si riferisce anche agli animali acquatici ornamentali destinati a negozi di animali o ad altri esercizi analoghi per l'ulteriore vendita.
	— Circo/esposizione: si riferisce anche agli animali acquatici ornamentali destinati ad acquari di esposizione o ad altre strutture analoghe, non per vendita ulteriore.
	— Altro: si riferisce agli animali destinati a un'utilizzazione non figurante nella presente classificazione, ad esempio importazione privata o tramite trasbordatori.
	(g) Casella I.28. Il nome comune della specie può figurare insieme al nome scientifico.

PAESE

Pesci ornamentali tropicali

Parte II: Certificazione	II. Attestato di sanità	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
	<p>1. Prescrizioni generali per le importazioni di pesci ornamentali tropicali</p> <p>Il sottoscritto ispettore ufficiale certifica con la presente che i pesci vivi di cui alla casella I.28 della parte I del presente certificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sono stati ispezionati nelle 24 ore anteriori alla firma del presente certificato e non mostravano alcun sintomo clinico di malattia, — non sono destinati ad essere distrutti o abbattuti per eradicare una malattia. <p>2. Prescrizioni per il trasporto</p> <p>Inoltre, immediatamente prima del trasporto, i pesci:</p> <ul style="list-style-type: none"> — sono stati collocati in acqua di qualità tale da non alterarne lo stato sanitario, — sono stati trasportati in condizioni tali da non alterare il loro stato sanitario e conformemente alle norme sul benessere degli animali di cui all' articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/2005, — sono stati collocati in contenitori sigillati a tenuta stagna, nuovi o lavati e disinfettati prima dell'uso con un disinfettante autorizzato e recanti all'esterno un'etichetta leggibile, contenente le informazioni pertinenti di cui alle caselle da I.7 a I.13 del presente certificato e la seguente dicitura: <p style="text-align: center;">«Pesci ornamentali tropicali unicamente per scopi ornamentali nella Comunità europea».</p>		
<p>Ispettore ufficiale</p> <p>Nome (in stampatello): _____ Qualifica e titolo: _____ Data: _____ Firma: _____ Timbro: _____</p>			